



DOTTORI COMMERCIALISTI
& CONSULENTI D'IMPRESA
ASSOCIATI

Via Martiri dei Lager, 65 – 06128 Perugia
Tel. 075 5000093 – Fax 075 5000094
P. IVA 02371990546
www.consulassociati.com

Antonello Fagotti
Giuseppe Fornari
Annalisa Monelletta
Sandro Paiano
Filippo Maria Pantini
Flavia Ricci
Massimiliano Tessenda
Luca Vannucci

Sabrina Causio
Massimiliano Crusi
Francesca Ferroni
Consuelo Gerundino
Grazia Maria Ortore
Laura Piazzoli
Stefano Sdei

Avvocati

Francesca Bertinelli
Andrea Conversano
Rita Dottori
Stefania Morri

**Spett.le Ordine degli Psicologi
Consiglio Nazionale
Piazzale di Porta Pia 121
ROMA**

**Oggetto: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA
SANITARIA (STS).**

- 1. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) del 1.9.2016
pubblicato nella G.U. n. 204 del 13.9.2016: *nuovi soggetti obbligati alla
comunicazione;***
- 2. Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 142369 del 15.9.2016: *modalità
tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata dei dati delle spese sanitarie.***

Come è stato già anticipato in un precedente documento del 28 giugno 2016, è stato definitivamente approvato e pubblicato nella G.U. n. 214 del 13.9.2016 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua i nuovi soggetti obbligati, a partire dal 1.1.2016, alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (d'ora in avanti chiamato STS), soggetti che si aggiungono a quelli che erano tenuti allo stesso adempimento già dal 1.1.2015.

Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede, già fin dallo scorso anno, che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello "730 precompilato". All'interno di tale modello sono inserite, tra gli oneri detraibili, le spese sanitarie

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

STUDI INTEGRATI: Ancona Consulenti Associati srl, Avellino Studio Porcelli Professionisti Associati, Bari Dottori Commercialisti e Giuristi di Impresa Associati in Bari, Benevento Studio Porcaro Dottori Commercialisti, Bergamo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati, Studio Lucchini, Bologna Studio Gnudi Associazione Professionale, Studio Ferdinando Maiese, Bolzano Studio Rabanser, Brescia Studio Cossu e Associati, Cagliari Studio Edoardo Bene, Catania Studio Zangara Associazione tra Professionisti, Como Studio Ramiro Tettamanti e Associati, Cremona Studio Ruggieri, Firenze Studio Galeotti Flori, Studio Legale Lucibello, Forlì Studio Scala - Giondi Associazione Professionale, Genova Studio Rosina e Associati Dottori Commercialisti, Studio Uckmar Associazione Professionale, Jesi Studio Frezzotti Giovanni, Messina Studio Vermiglio, Milano Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati, Studio Bracchetti Calori e Associati, Modena Studio Rinaldi Dottori Commercialisti Associati, Napoli Studio Coccia & Associati, Studio Giordano Associazione Professionale, Studio Associato Andrea Pisani Massamomile, Novara Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners Commercialisti Associati, Padova Cortellazzo & Soatto Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati, Palermo Studio Errante Dottori Commercialisti, Parma Studio Simonazzi Associazione professionale tra Dottori Commercialisti e Revisori, Perugia Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati, Piacenza Studio Guidotti & Associati, Pistoia Studio Michelotti, Bonechi e Associati, Pordenone Studio Ciganotto Cinelli, Prato Studio Professionale Biancalani Paolo Biancalani - Silvia Bocci, Ravenna Studio Consulenza Associazione Professionale, Roma CMS Adoninno Ascoli & Cavalola Scamoni, Saronno Scolari & Partners Tax and Legal, Torino Studio Mottura Araldi Associazione Professionale, Studio Schiesari & Associati, Studio Zucchetti Dottori Commercialisti, Trento Studio Alessandro Mellarini, Treviso Studio Duodo & Associati, Trieste Studio Degrassi Commercialisti Associati, Udine Studio Asquini Cattelani-Provito Colla Vienna, Varese Studio Pensotti Bruni, Venezia Grimani & Pesce Dottori Commercialisti, Studio Burighel & Miani Dottori Commercialisti Associati, Verona Sgaravato Studio Legale Tributario Associazione Professionale, Vicenza Studio Zanguio Commercialisti, Monaco Principato Interlaw Monaco, Londra in Trust.

nelle quali rientrano anche quelle psicologiche/psicoterapeutiche. Per inserire tali informazioni l'Agenzia ha necessità che i soggetti che effettuano tali prestazioni, medici – psicologi ed altre figure professionali, mettano a disposizione della stessa Agenzia i dati in proprio possesso relativi all'attività professionale espletata nei confronti dei propri clienti.

I nuovi soggetti tenuti all'obbligo dell'invio dei dati sanitari al STS entro il 31.1.2017 relativamente ai dati dell'anno 2016 e successivamente ogni anno, individuati dal decreto del Mef del 1.9.2016, sono:

- gli iscritti agli professionali degli **PSICOLOGI**;
 - gli iscritti agli professionali degli **INFERMIERI**;
 - gli iscritti agli professionali delle **OSTETRICHE**;
 - gli iscritti agli professionali dei **VETERINARI**;
 - gli iscritti agli professionali **DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA**
- oltre alle parafarmacie e agli esercenti la professione sanitaria di ottico.

Gli iscritti agli albi di tutte le professioni sanitarie sono così, con tale ultimo decreto, ricompresi nell'obbligo di invio dei dati sanitari. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri lo erano già, infatti, dallo scorso anno 2015.

I dati sanitari da inviare riguarderanno il codice fiscale dei soggetti nei confronti dei quali si effettuano le prestazioni sanitarie e l'importo annuale delle stesse riferito a ciascuno di essi nell'anno di riferimento, senza entrare nella specificità della prestazione resa e riconducendola nella generica dizione "spesa sanitaria". Con ciò salvaguardando i principi posti a base della tutela della privacy; in aggiunta lo stesso contribuente potrà manifestare la propria opposizione all'utilizzo delle informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quindi non consentire alla stessa l'inserimento delle spese sanitarie nel 730 precompilato. Al contribuente che manifesterà la volontà di opporsi all'utilizzo dei dati non sarà preclusa però la possibilità di detrarsi le spese sanitarie quali oneri detraibili inserendole, autonomamente, nella propria dichiarazione dei redditi.

L'invio dei dati al STS potrà essere effettuato oltre che direttamente dal soggetto obbligato anche da un proprio delegato (p.es. il proprio consulente) il quale dovrà a sua volta accreditarsi al STS secondo una procedura che sarà individuata da un apposito decreto.

L'introduzione del nuovo adempimento a carico dei professionisti sanitari, inoltre, fa sì che l'Agenzia delle Entrate ritenga ridondante un altro adempimento obbligatorio in capo a tutti i contribuenti già da qualche anno, lo "spesometro"; pertanto i soggetti che invieranno i dati al STS saranno esonerati dal presentarlo (art. 4 del decreto) relativamente ai dati già trasmessi al STS.

Il decreto del Mef del 1.9.2016, del quale si individuano di seguito alcune specificità, al suo interno anticipa la pubblicazione di due ulteriori documenti; un provvedimento, già pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 15.9.2016, riguardante *"le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie"* e un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ancora in corso di pubblicazione, avente ad oggetto invece *"le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati"*.

SPECIFICITA' del decreto del Mef del 1.9.2016

Si ritiene utile soffermarsi su alcuni importanti elementi individuati dal decreto in oggetto. In particolare:

- **Prestazioni per le quali deve essere effettuato l'invio**

Le prestazioni per le quali deve essere effettuato l'invio dei dati al STS sono solo quelle SANITARIE. Pertanto un professionista che effettua nella propria attività con partita Iva solo prestazioni non sanitarie (per esempio attività di formazione) non sarà tenuto ad alcun obbligo di invio dei dati al STS. Così come un professionista che svolge prestazioni di natura "mista" ovvero prestazioni sanitarie e non sanitarie sarà obbligato ad effettuare esclusivamente l'invio dei dati inerenti l'attività di natura sanitaria (art. 1 comma 1 decreto del 1.9.2016)

- **Soggetti per i quali deve essere effettuato l'invio dei dati sanitari**

I soggetti per i quali deve essere effettuato l'invio sono esclusivamente le PERSONE FISICHE. Pertanto se un professionista psicologo effettua prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (per esempio cooperative o enti pubblici) non sarà tenuto ad alcun obbligo di invio dei dati al STS. Così come un professionista che effettua prestazioni sanitarie nei confronti sia di persone fisiche che di soggetti diversi dalle persone fisiche sarà obbligato all'invio dei soli dati sanitari riferiti alle persone fisiche. E' una interpretazione difforme dal decreto quella che "categorizza" le persone fisiche tra lavoratori dipendenti e/o assimilati e altri lavoratori. Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di tutti i soggetti PERSONE FISICHE, siano essi lavoratori dipendenti e/o assimilati e altri lavoratori, devono essere oggetto di comunicazione al STS; l'Agenzia delle Entrate infatti raccoglierà i dati trasmessi dai professionisti e li metterà a disposizione di tutti i contribuenti, anche di quelli che non hanno i requisiti per predisporre la dichiarazione 730 (art. 1 comma 1 decreto 1.9.2016).

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 142369 pubblicato il 15.9.2016**
- **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione**

Con il **provvedimento del 15.9.2016** dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2016. In particolare viene confermata la medesima disciplina prevista nel provvedimento n. 123325 del 29.7.2016, riguardante altre categorie eroganti prestazioni sanitarie, con riferimento a:

- modalità di accesso ai dati aggregati;
- consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente;
- **opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle Entrate;**
- registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi;
- conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Con riferimento alle modalità di **opposizione dell'assistito a rendere disponibili i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate**, renderemo successivamente disponibili alcuni approfondimenti e indicazioni sulla modalità di esercizio dell'opposizione del contribuente/cliente nel rapporto con il professionista psicologo.

Il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione**, che conterrà le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati sanitari, individua il **31.10.2016** la data entro la quale gli psicologi, e gli altri soggetti esercenti attività sanitarie di cui al decreto del 1.9.2016, dovranno richiedere, secondo le modalità contenute nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), le necessarie credenziali per l'accesso al STS al fine di poter trasmettere i dati.

INDICAZIONI OPERATIVE E SUGGERIMENTI

Si suggeriscono alcune attività propedeutiche e funzionali alla corretta esecuzione del nuovo adempimento:

- **Possesso di un indirizzo PEC.**

E' utile sapere che le credenziali per l'accesso al STS, che ciascun professionista obbligato all'invio dovrà richiedere entro il prossimo 31 ottobre per trasmettere telematicamente i dati sanitari, saranno fornite dal Ministero della Salute SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di una richiesta proveniente da un indirizzo pec direttamente riconducibile al professionista iscritto all'albo. Pertanto coloro che saranno tenuti a tale nuovo adempimento non ancora in possesso di un indirizzo Pec dovranno attivarsi per aprirlo tempestivamente e per comunicarlo altrettanto tempestivamente al proprio Ordine territoriale di appartenenza. Così come gli psicologi già in possesso di una pec ma non ancora comunicata al proprio Ordine dovranno attivarsi per la comunicazione del proprio indirizzo pec. Solo così sarà possibile poi al Consiglio Nazionale attraverso gli Ordini territoriali venire in possesso di tali dati che dovranno essere poi obbligatoriamente trasmessi al STS entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (art. 3 comma 3 lettera b). il STS potrà così "riconoscere" il professionista che richiederà le credenziali di accesso al sistema con la propria pec.

- **Verifica elementi e dati contenuti nelle ricevute sanitarie o fatture messe a partire dal 1.1.2016.**

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato nel paragrafo "Specificità del Decreto del 1.9.2016" è possibile già porre in essere, anche con l'ausilio del proprio consulente fiscale, alcune attività propedeutiche all'esecuzione dell'adempimento, quali ad esempio l'individuazione, all'interno dell'attività esercitata, delle prestazioni sanitarie e di quelle non sanitarie poste in essere nel corso del 2016 (quelle sanitarie dovranno essere inviate le altre no, come ad esempio le prestazioni per la formazione ecc.); la tipologia dei soggetti nei confronti dei quali tali prestazioni sono state effettuate (dovranno essere inviati i dati relativi alle sole prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, non anche nei confronti dei soggetti diversi quali per esempio cooperative, enti pubblici ecc.). Da ultimo ma non in ordine di importanza è opportuno accertarsi della correttezza del codice fiscale acquisito dal proprio cliente ed inserito nella ricevuta sanitaria/fattura, elemento indispensabile per procedere all'invio dei dati sanitari al STS.

Sarà nostra cura fornire ulteriori approfondimenti su tale nuovo adempimento e di riportare eventuali successivi interventi ministeriali.

Perugia, lì 19 settembre 2016

Flavia Ricci

